

COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)

**Regolamento per la disciplina
Della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 27.07.2020

INDICE

- Art. 1 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE
- Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 5 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- Art. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Art. 8 - DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 10 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 11 - DETERMINAZIONE TARIFFE
- Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE
- Art. 13 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
- Art. 14 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 15 - TARI GIORNALIERA
- Art. 16 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
- Art. 17 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI
- Art. 18 - CONDIZIONI TARIFFARIE AGEVOLATE PER LE UTENZE DOMESTICHE BONUS SOCIALE
- Art. 19 - RIDUZIONI PER IL RICICLO
- Art. 20 - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI
- Art. 21 - DICHIARAZIONE
- Art. 22 - VERSAMENTI
- Art. 23 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE TARI
- Art. 24 - COMPENSAZIONE
- Art. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 27 - INTERESSI
- Art. 28 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
- Art. 29 - LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI
- Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 31 - NORMA DI RINVIO
- Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Art. 1 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, di seguito TARI, stabilita dall'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
2. Presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui per esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ecc..
3. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice ai sensi all'art. 2729 del C.C. dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Si considera comunque, soggetto attivo, l'Ente che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e, fermo restando, il divieto di doppia imposizione.
3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 3 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e similari;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento, i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
 - c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
2. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 6 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas;

- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d) le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
 - h) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.
 - i) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
 - j) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - m) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente a campi da calcio/basket/pallavolo e similari o vasche delle piscine. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quelli sopra indicati, come ad esempio quelli adibiti a sala pesi fitness, sala corsi, spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano quindi esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:
- a) prodotti o merci non utilizzati dal processo produttivo che genera rifiuti speciali non assimilabili;

- b) prodotti finiti;
 - c) prodotti destinati alla commercializzazione;
 - d) beni destinati alla successiva trasformazione in altro procedimento produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati;
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, depositi agricoli e similari;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2005 e successive modificazioni.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassazione, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ'	DETAZZAZIONE Aree di produzione
Tipografie	40%
Falegnamerie	40%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Gommisti	40%
Lavanderie	40%
Tintorie	40%
Verniciatura - Fonderie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici	20%
Odontotecnici	30%
Laboratori tessili	30%
Altre attività similari	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, obbligatoriamente:
- a) dichiarare la superficie di formazione dei rifiuti speciali,
 - b) indicare la tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - c) allegare alla denuncia una planimetria con evidenziato i locali e le aree dove si producono i rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio;
 - d) allegare la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.)
 - e) comunicare, se richiesta dal Funzionario Responsabile, negli anni successivi, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, e il nominativo dell'impresa abilitata, incaricata dello smaltimento.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Art. 8 - DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.lgs. 13.11.1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne operative si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni uguali e inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. L'Ente può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 e s.m.i., l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (Kb - parte variabile utenze domestiche), 3a, 3b (Kc - parte fissa utenze non domestiche), 4a e 4b (Kd - parte variabile utenze non domestiche dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento).
4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.

7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario è redatto secondo la normativa vigente ed, in ottemperanza, alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente.

Art. 11 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato, ed i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista all'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e da all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
5. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'art. 21.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al comma precedente, la TARI non è dovuta per le annualità successive alla cessazione stessa se l'utente dimostri, con idonea documentazione (per es. disattivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas, attestazione del proprietario in caso di cessata locazione, visura camerale, ecc.), di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare in relazione alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'emissione dell'acconto dell'anno di tassazione, con conguaglio, calcolato a giorno, in fase di saldo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.
3. Nel caso di unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono esclusi, su presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, i soggetti:
 - che risultino ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari e similari ai precedenti, per un periodo non inferiore all'anno;
 - che svolgono attività di studio, di volontariato o di lavoro all'estero (dichiarazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico o idonea documentazione) per un periodo non inferiore all'anno.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica non residente nel comune senza altre utenze TARI. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da conteggiare nella categoria di appartenenza.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 2 unità;
7. Per le abitazioni possedute da residenti o con dimora all'estero, iscritti AIRE, tenute a disposizione degli stessi, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 1 unità.
8. Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e tenute a disposizione dagli stessi, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque in alcun modo occupata, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti pari a quello di n. 1 unità.

9. La dichiarazione relativa agli occupanti di cui ai commi precedenti avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro il termine di cui all'art. 21.
10. Per gli alloggi utilizzati come Locazioni turistiche brevi o Case vacanze, e similari, si applica la tariffa delle utenze domestiche con attribuzione di un numero di componenti pari a quanto risultante nella Comunicazione al SUAP o nella Segnalazione certificata o Comunicazione di inizio attività, maggiorato degli eventuali componenti ivi residenti.
11. Nel caso di presenza di più contratti di locazione contemporanei per lo stesso immobile, il tributo è dovuto dal proprietario, tenuto a presentare apposita denuncia entro il termine di cui all'art. 21 con il numero dei componenti.

Art. 14 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. Per l'individuazione della categoria di attività, in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, di regola, al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. Qualora nell'ambito dei medesimi locali oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti, si procederà ad applicare ad ogni superficie la specifica categoria, nel caso in cui invece non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente in funzione della superficie occupata.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa, presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi ad esclusione delle aree scoperte operative e dei parcheggi coperti che, per la loro minor propensione alla produzione di rifiuti, sono inseriti nella categoria 6bis.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
10. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività, si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla

superficie destinata a tale tipologia di attività si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

11. In fase di prima applicazione della variazione intervenuta in seguito all'applicazione dell'art. 58 quinquies del D.L. N 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 157 del 19/12/2019, si considerano, in via presuntiva, appartenenti alla Categoria "studi professionali" i contribuenti rientranti nelle attività identificate da un codice ATECO compreso nella Sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" ovvero da un codice ATECO compreso nella Sezione Q Divisione 86, con esclusione dei Servizi ospedalieri, fatta salva la possibilità per il contribuente di comprovare l'appartenenza con ulteriore idonea documentazione.

Art. 15 - TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 16 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 20 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 %;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato, corredata da idonea documentazione, da presentarsi entro il termine previsto dall'art. 21. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso del quale la dichiarazione è presentata. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro lo stesso termine di cui sopra.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì

il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazioni.

7. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2. La riduzione di cui al precedente comma sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, a condizione che la stessa venga presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; dovrà essere disposta, di anno in anno, su proposta del Settore Cultura/Istruzione e Sport, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

4. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali. La copertura finanziaria potrà essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 18 - CONDIZIONI TARIFFARIE AGEVOLATE PER LE UTENZE DOMESTICHE BONUS SOCIALE

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 57 bis del D.L. N 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 157 del 19/12/2019, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, ARERA assicura agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con apposito DPCM.

Art. 19 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nel periodo di riferimento, mediante specifica documentazione.
2. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, ai sensi dell'art. 3 - comma 17 - della Direttiva Europea 2008/98/CE.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 8% della tariffa parte variabile, è determinata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviati al riciclo, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, per la specifica categoria, in base alla seguente formula.

$$\text{Coefficiente di riciclo} = Q_r / Q_p$$

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti avviati al riciclo nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

Coefficiente di riciclo	% di riduzione dalla tariffa parte variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	4%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	6%
Maggiore e uguale di 0,9	8%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale ed avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. La riduzione, calcolata secondo le modalità di cui presente articolo, verrà applicata nell'anno di presentazione della dichiarazione prevista al comma 4.

Art. 20 - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché' attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

$$\text{Coefficiente di cessione} = Q_r / Q_p$$

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

Coefficiente di cessione	% di riduzione dalla tariffa parte variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	10%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	14%
Maggiore e uguale di 0,9	16%

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

7. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

8. E' facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 21 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione, di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma precedente. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data della ricevuta di ritorno per la posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine previsto dall'art. 21.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o denunce e segnalazioni di inizio attività, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale, tranne i casi previsti nell'art. 13.
7. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
9. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve, obbligatoriamente, contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal comune.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal comune

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Art. 22 - VERSAMENTI

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
2. Il Comune riscuote la TARI, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 3 rate con scadenza entro la fine del mese di Aprile, Settembre e Dicembre. L'invito di pagamento dovrà contenere le rate di acconto, calcolate applicando la misura dell'80% delle tariffe in vigore nell'anno precedente e la rata di saldo, a conguaglio del dovuto nell'anno precedente, in base alle tariffe deliberate e divenute definitive, entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo. E' consentito il pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero essere oggetto di specifico invito di pagamento.
5. La TARI è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
6. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, invito con sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica di

apposito avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 27, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 23 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE TARI

1. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Art. 24 - COMPENSAZIONE

1. Si applica la disciplina della compensazione prevista nel vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

Art. 26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27.12.2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Il Servizio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente potrà inoltre richiedere ai Settori competenti copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 27 - INTERESSI

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Si applica la disciplina della rateizzazione prevista nel vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 29 - LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
3. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 20,00 comprensivo di interessi.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta.

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 32- ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le norme di legge successive, modificative al presente regolamento, si intendono immediatamente applicabili.

Categorie utenze non domestiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
06bis Aree scoperte operative e parcheggi coperti
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club